

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'accertamento con adesione dei parziali automatizzati può non essere oggetto di contraddittorio

di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

La possibilità di avanzare **istanza di adesione** – ad oggi – non è contemplata nelle istruzioni poste in calce agli **accertamenti parziali automatizzati**, di cui [all'articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973](#), fondati **sull'incrocio dei dati ed informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria**, che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito **non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato**, che avrebbe dovuto concorrere a **formare il reddito imponibile**. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria, con la **circolare n. 258/E/1998**, ha già da tempo riconosciuto la **possibilità di presentare istanza di adesione**, atteso fra l'altro che il D.Lgs. 218/1997 **non contempla eccezioni** (in assenza di procedura automatizzata, l'Ufficio deve procedere manualmente).

Tali atti, sulla base dell'articolo 2, lett.b), **D.M. 24.4.2024**, sono **esclusi dal contraddittorio preventivo**. Infatti, trattasi di **atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati**, riguardanti *“esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”*.

Pur se, ai sensi **del nuovo [articolo 5, D.Lgs. 218/1997](#)**, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, l'Ufficio di iniziativa, nei casi **in cui non sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo**, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'[articolo 6, D.Lgs. 218/1997](#), **gli comunica un invito a comparire, l'eventuale mancata convocazione** – in assenza di invito preventivo – **non si riflette sulla legittimità dell'atto**.

Infatti, ancora di recente, con la **sentenza n. 29212/2024, la Corte di cassazione** ha ribadito che **l'invito a comparire**, previsto dall'[articolo 6, D.Lgs. 218/1997](#), integra una **facoltà e non un obbligo per l'ufficio**, sicché la sua omissione **non si traduce in una nullità** dell'atto impositivo precedentemente adottato. In questo senso, tra le altre, **gli Ermellini richiamano la pronuncia n. 31472/2019**, dove i giudici di vertice hanno ribadito che la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell'[articolo 6, D.Lgs. 218/1997](#), **non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento**, ma solo **la sospensione del termine di impugnazione**.

per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, **l'accertamento diviene comunque definitivo**, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio **non un obbligo, ma una facoltà**, da esercitare in relazione ad una **valutazione discrezionale del carattere di decisività** degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

Sul punto, **la posizione della Corte di cassazione è ormai netta**, frutto anche della pronuncia assunta a sezioni unite (**sentenza n. 36767/2010**).

Ancora, la Corte di cassazione (**ordinanza n. 34005/2019**) ha confermato che, decorsi i termini di sospensione, nel caso in cui non si è perfezionata la definizione consensuale, ovvero **l'atto non sia stato impugnato, l'accertamento diviene comunque definitivo**.

Pertanto, l'invito a comparire ex [articolo 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997](#), **non è obbligatorio** e la sua eventuale omissione **non può mai determinare la nullità dell'atto impositivo**, e deve ritenersi, pertanto, errata, la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto discendere dal vizio dell'invito a comparire la caducazione dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale (**Cassazione n. 4767/2021**).

Di conseguenza, **per gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo**, e per i quali **l'ufficio non ha comunque ritenuto di invitarlo prima**, il contribuente che presenta istanza di adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento **può non essere convocato** (e di fatto l'atto resta senza contraddittorio). Pur se nella generalità dei casi **l'Ufficio provvede sempre alla convocazione**.